



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR SICILIA, Palermo, Sez. V^a, n. 2731 dd, 2 ottobre 2024 - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Impianti FER: la mancata inclusione di un'area tra quelle idonee all'installazione non comporta l'automatica qualificazione dell'area come non idonea - Riserva di procedimento amministrativo per il bilanciamento in concreto degli interessi

La decisione in argomento risolve la controversia insorta a seguito della presentazione dell'istanza della Società ricorrente al MASE volta all'attivazione della procedura di VIA (integrata con VINCA) per realizzare un impianto eolico di notevoli dimensioni (8 aerogeneratori e opere connesse, per una potenza di 48 Mw) esitato nel parere totalmente sfavorevole della Soprintendenza per il "rischio di alterazione della continuità ecologica fondamentale al permanere della connessione tra aree protette e territorio adiacente, con significativo mutamento delle sensazioni del paesaggio", seguito dal parere parimenti negativo del Ministero della Cultura Soprintendenza speciale PNRR fondato su analoghe considerazioni.

La sentenza del TAR Palermo ribadisce, innanzitutto, che la mancata inclusione tra le aree idonee non implica l'automatica qualificazione dell'area di sedime dell'impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all'installazione dell'impianto FER. E ciò in coerenza con la considerazione per cui in materia di autorizzazione alla installazione di impianti solo la riserva di procedimento amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. Non sussistendo, peraltro - come chiarito da precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato n.2282/2024 - una primazia dell'interesse alla protezione degli interessi paesaggistici.

Nel merito, il TAR riconosce che la valutazione operata dalla Soprintendenza in termini di bilanciamento con la salvaguardia dei valori paesistici è stata correttamente effettuata: il provvedimento impugnato, infatti, non si limita ad uno stereotipato richiamo alla tutela del paesaggio e del quadro naturale che esso compone, ma prende in considerazione in maniera puntuale i numerosi siti di interesse presenti in zona in stretta prossimità con le diverse turbine oggetto del progetto, rilevando che l'impianto verrebbe a sorgere nel contesto di un'area che, sebbene non direttamente vincolata, è inserita in un contesto disseminato di siti di interesse archeologico e culturale, oltre che paesistico. La sentenza riconosce che la situazione di fatto e dei luoghi è stata ricostruita in modo accurato, enucleando tutti gli elementi di tutela coinvolti, ossia i Paesaggi Locali e i siti di rilevanza archeologica ravvicinati che subirebbero una seria interferenza ed ammette che la scelta localizzativa, le caratteristiche progettuali e le criticità sono state esaminate in modo approfondito e con cognizione di causa: malgrado gli studi effettuati dalla Società la soluzione non è stata ritenuta accettabile.

Il TAR, nel respingere dunque il ricorso della Società istante, conclude ricordando che il procedimento unico, introdotto dall'art. 12 del DPR 387/2003, è l'unica sede in cui "può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione".

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202400594&nomeFile=202402731_01.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
